



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

tra i Comuni di Abetone Cutigliano – Sambuca P.se – S. Marcello Piteglio
Provincia di Pistoia

SERVIZI SOCIALI

Sede legale: Via Pietro Leopoldo 10/24 – 51028 San Marcello Piteglio (PT)
C.F. 90054130472 – P.IVA 01845470473 - PEC: unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

AVVISO DI INTERESSE PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2025

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATI i seguenti atti:

- l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese, firmato in data 02/04/2013;
- la delibera del Consiglio dell'Unione n. 13 del 30/06/2018 con cui è stato approvato lo Statuto dell'Unione dei Comuni Appennino Pistoiese, entrato in vigore il 31/07/2018 e pubblicato sul BURT n. 33 del 14/08/2018;
- la delibera del Consiglio dell'Unione n. 23 del 18/12/2024 con cui lo Statuto suddetto è stato modificato;
- la delibera di Giunta n. 32 del 24/06/2024 con il quale Luca Marmo è stato nominato Presidente dell'Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese;
- il decreto n. 7 del 31/12/2024 con il quale è stato attribuito alla Dott.ssa Elisa Sousa l'incarico di elevata qualificazione inerente la funzione di progettazione e gestione dei Servizi Sociali;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 22 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta n° 74 del 30/12/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025- 2027 e assegnate ai responsabili di servizio le dotazioni finanziarie;
- le deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 2 e n. 3 del 24/01/2025 con cui sono state approvate le variazioni al suddetto bilancio;

Vista la Legge n. 431 del 09.12.1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

Visto l'art. 11 della suddetta Legge, in special modo il comma 8 dal quale si rileva che spetta ai comuni definire l'entità e le modalità di erogazione dei contributi ad integrazione del pagamento del canone di locazione con apposito bando pubblico;

Visto il D.M. del 07.06.1999 del Ministro dei Lavori Pubblici che stabilisce “I requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 9 dicembre 1998 n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi”;

Visto il D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Visto l'art. 7 del D.L. n. 240 del 13.09.2004 recante “ *misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio*”, nonché integrazioni alla Legge n. 431 del 9.12.1998 convertito in legge, con modifiche, dalla Legge n. 269 del 12.11.2004;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)”;

Vista la Legge della Regione Toscana n. 2 del 02.01.2019 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 11/2025 'Valorizzazione della Toscana Diffusa' con la quale è stato stanziato l'importo di 750.000,00 a favore dei comuni della Toscana Diffusa per il sostegno alla locazione residenziale (articoli 18 e 19);

Considerato che anche per l'anno 2025 il Fondo statale per il sostegno al contributo affitti non è stato finanziato e pertanto con la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 851 del 23.06.2025 recante "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del fondo e riparto delle risorse anno 2025" si è reso necessario ripartire le risorse regionali per un ammontare complessivo di Euro 2.500.000,00;

Visto il decreto della Regione Toscana – Direzione urbanistica e sostenibilità n. 15307 del 04.07.2025 ad oggetto 'Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98 – Riparto 2025';

Vista la Delibera di Giunta UCAP n. 34 DEL 07.08.2025 avente ad oggetto "Atto di indirizzo relativo ai contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2025/2026", ai sensi dell'articolo 11 della legge 431 del 9 dicembre 1998;

Vista la Determina della Responsabile del Servizio Sociale n. 000 del 00/00/2025 con la quale sono stati approvati lo schema del presente bando, il modello di domanda, il modulo per il proprietario dell'immobile e il modulo delle ricevute dell'affitto;

RENDE NOTO

che a partire dal giorno e fino al giorno i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati, possono inoltrare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2025, che saranno erogati nell'anno 2026, secondo quanto disposto dal presente Avviso e dalla vigente normativa in materia, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti dalla sopra citata Delibera di Giunta UCAP n. 34 DEL 07.08.2025

ARTICOLO 1

Requisiti e condizioni di ammissione

Possono partecipare i soggetti che **alla data di pubblicazione del presente bando** siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

1. cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea sono ammessi solo se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa.
2. residenza anagrafica in uno dei comuni appartenenti all'UCAP – Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese (Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese);
3. residenza anagrafica nell'immobile in locazione per cui è richiesto il contributo;
4. titolarità di un contratto di locazione (o appartenente allo stesso nucleo familiare anagrafico del titolare del contratto di locazione) relativo all'alloggio ubicato in uno dei comuni facente parte l'UCAP (Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese), in cui è residente il nucleo familiare.

Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato, in regola con il pagamento dell'Imposta di Registro annuale o, per il quale, il locatore si sia avvalso del regime della "cedolare secca".

L'alloggio oggetto del contratto di locazione può essere:



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

tra i Comuni di Abetone Cutigliano – Sambuca P.se – S. Marcello Piteglio
Provincia di Pistoia

SERVIZI SOCIALI

Sede legale: Via Pietro Leopoldo 10/24 – 51028 San Marcello Piteglio (PT)
C.F. 90054130472 – P.IVA 01845470473 - PEC: unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

– di proprietà privata, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,

– di proprietà pubblica, con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla Legge Regionale vigente in materia.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori comprese le spese condominiali.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei familiari residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà inoltrare autonoma domanda per il proprio nucleo, indicando la quota del canone mensile di spettanza.

Si ricorda che in caso di contratto scaduto che contempli la proroga o il rinnovo tacito dello stesso, dovrà essere comunque presentata all’Agenzia delle Entrate (ed allegata alla domanda) la documentazione relativa alla proroga o al rinnovo contrattuale, tranne il caso in cui il contratto sia nella fase di proroga ed il proprietario abbia aderito al regime fiscale della cedolare secca.

Fa eccezione la tassa di registro la cui data di pagamento, se successiva alla data di pubblicazione, dovrà, comunque, risultare anteriore alla data di scadenza del Bando.

5. attestazione ISEE di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii., riferita all’anno in corso, il cui valore ISEE non sia superiore ad euro 16.500,00 ed il valore ISE non superiore a euro 32.456,72 e non inferiore al canone di locazione annuo. I disposti limiti ISEE e ISE costituiscono entrambi requisito indispensabile ai fini dell’ammissione della domanda. Nel caso in cui, alla pubblicazione del presente bando, l’attestazione ISE non sia stata rilasciata, il cittadino dovrà indicare sulla domanda gli estremi della ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica (data e protocollo). La dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere sottoscritta entro la data di scadenza del bando.

Per i soggetti che dichiarano “ISE zero” o inferiore al canone di locazione annuo, l’erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di una delle seguenti dichiarazioni:

– autocertificazione da parte del richiedente di ricevimento di aiuto economico da parte dei Servizi Sociali dell’UCAP o da altro Ente pubblico ottenuto nel 2025;

– attestazione di ricevimento di aiuti economici da parte del Servizio Sociale dell’UCAP o altro Ente pubblico relativo all’ anno 2025;

oppure:

– autocertificazione di ricevimento di un aiuto economico da parte di soggetti privati, con allegata la documentazione dimostrativa di quanto dichiarato, debitamente verificata dal soggetto erogatore (ISEE, Certificazione Unica, mod. 730 ecc.);

Possono essere accolte eventuali dichiarazioni relative all’utilizzo di risparmi personali se regolarmente risultanti nell’attestazione ISEE.

L’ufficio dei Servizi Sociali dell’UCAP procederà alla verifica del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

6. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune della residenza. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12, comma 8, della L.R.T. 2/2019;

7. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi, ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo familiare; per gli immobili situati in Italia, il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero, il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Per gli immobili situati in Italia e all'estero, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare dichiarato nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

L'UCAP, in riferimento ai commi 6 e 7 del presente articolo, può effettuare verifiche del requisito relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, ove non sia possibile acquisire tali informazioni dalle banche dati disponibili presso le Amministrazioni interessate, l'UCAP può richiedere idonea documentazione.

Le disposizioni di cui ai medesimi commi 6 e 7, non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile dal Comune o da altra Autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

8. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

9. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente, come fissati dai 7 e 8 del presente articolo;

10. possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopra citati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

ARTICOLO 2

Nucleo familiare

1. Ai fini del presente Avviso, si considera "nucleo familiare" o "nucleo" quello conforme all'attestazione ISEE, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii..

2. Nel caso in cui il nucleo familiare anagrafico sia mutato successivamente alla data di presentazione dell'ultima DSU per l'anno in corso, questa dovrà essere aggiornata sulla base della nuova conformazione familiare, entro la data di scadenza del bando.

3. Qualora per uno o più componenti del nucleo familiare risulti lo stato civile "ignoto" è indispensabile che il richiedente regolarizzi tale condizione presso il Servizio Anagrafe del proprio Comune di residenza, entro il termine di invio delle ricevute di pagamento del canone di locazione. Oltre tale termine il contributo non potrà essere concesso.

ARTICOLO 3



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

tra i Comuni di Abetone Cutigliano – Sambuca P.se – S. Marcello Piteglio

Provincia di Pistoia

SERVIZI SOCIALI

Sede legale: Via Pietro Leopoldo 10/24 – 51028 San Marcello Piteglio (PT)

C.F. 90054130472 – P.IVA 01845470473 - PEC: unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

Determinazione della situazione economica e patrimoniale (accesso alle fasce di reddito)

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante dall'attestazione ISE/ISEE relativa al nucleo familiare, determinata ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5 del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii.;

1. Il valore ISEE non deve superare l'importo di euro 16.500,00;
2. Il valore ISE non deve superare l'importo di euro 32.456,724.
3. Le fasce di reddito seguono le seguenti distinzioni:

FASCIA A

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 - euro 16.033,42;
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA B

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025, di euro 16033,42 e l'importo di euro 32.456,72;
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

4. Nel caso in cui l'attestazione ISEE, riporti annotazioni relative a omissioni o difformità, sarà necessario riformulare la dichiarazione ISEE o produrre la seguente documentazione giustificativa, entro i termini di scadenza della graduatoria provvisoria:

- nel caso di omissioni – documentazione dei rapporti finanziari segnalati, rilasciata dall'Istituto di Credito;
- nel caso di difformità – documentazione giustificativa rilasciata dall'Istituto di Credito e della S.G.R.. (Società di gestione del risparmio).

5. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente in carico.

ARTICOLO 4

Modalità e termine di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dall'UCAP.

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

- le sedi dei comuni facenti parte del territorio l'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese.
- sito istituzionale dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese (www.ucap.it).
- sito istituzionale di ogni comune facente parte l'UCAP.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e devono indicare l'esatto indirizzo al quale trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando, comprensivo di recapito telefonico.

Le domande dovranno pervenire all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese compilate con i relativi allegati, esclusivamente nelle forme di seguito indicate e, a **PENA DI ESCLUSIONE**, entro e non oltre le **ore 12:00 del 31/10/2025**

Le domande potranno essere:

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese o di ogni ufficio Protocollo dei Comuni facente parte dell'Unione negli orari di apertura al pubblico;
- PEC: unionecomuniappenninopistoiese@pec.it;
- spedite, a rischio esclusivo del partecipante, con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese- Servizi Sociali, Via P. Leopoldo n. 10/24 – 51028 San Marcello Piteglio (PT)

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza del bando anche se spedite tramite l'ufficio postale entro la data di scadenza.

ARTICOLO 5

Autocertificazione dei requisiti e documentazione da allegare

I requisiti richiesti all'articolo 1 e 2 del presente Avviso vengono autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., con l'avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii).

L'UCAP ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando, corrispondano a verità.

L'Amministrazione UCAP, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71 e seguenti del DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora da accertamenti successivi alla formulazione delle graduatorie emerga che il richiedente e/o i componenti il suo nucleo familiare non siano in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari ed abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, l'UCAP provvede all'esclusione del nominativo del richiedente dalla graduatoria.

ARTICOLO 6

Articolazione delle graduatorie

1. I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia "A" e "B", in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE.

2. In caso di parità di contributo teorico spettante (ai sensi dell'art.4 della DR 851/2025) la priorità è stabilita in base alla data di nascita del richiedente, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità (art. 10 co.6 della L.R. 2/2019).

ARTICOLO 7

Formazione e pubblicazione delle graduatorie provvisoria e definitiva

A. Istruttoria delle domande

Le domande dovranno essere compilate e presentate all'UCAP nel rispetto delle modalità indicate all'art. 4 del presente bando.



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

tra i Comuni di Abetone Cutigliano – Sambuca P.se – S. Marcello Piteglio

Provincia di Pistoia

SERVIZI SOCIALI

Sede legale: Via Pietro Leopoldo 10/24 – 51028 San Marcello Piteglio (PT)

C.F. 90054130472 – P.IVA 01845470473 - PEC: unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

L'Ufficio competente procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità, nonché, a campione, la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute. La dichiarazione mendace è punita ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

I soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione riceveranno, all'indirizzo indicato nella domanda (per posta ordinaria all'indirizzo di residenza ove non sia stato indicato nella domanda un indirizzo di posta elettronica), il codice alfanumerico assegnato dall'ufficio ai fini di poter consultare la graduatoria.

Sono motivi di esclusione:

- Istanza inviata oltre la data di scadenza del bando
- Istanza non firmata
- Mancanza di un documento del richiedente
- Mancanza del contratto di affitto
- Mancato possesso della DSU afferente all'attestazione ISE/ISEE 2025 sottoscritta prima della data di scadenza del bando o il superamento dei limiti reddituali ISE/ISEE 2025 di cui all'art. 3 commi 2 e 3
- l'istanza priva della copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, della documentazione attestante il rinnovo del contratto in caso di rinnovo tacito o della dichiarazione del proprietario attestante la scelta circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 23/2011, salvo che per la tassa di registro la cui data di pagamento se successiva alla data di pubblicazione, dovrà risultare anteriore alla data di scadenza del bando.

B. Formazione della graduatoria provvisoria

A seguito dell'istruttoria delle domande e comunque entro i 30 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle stesse, l'UCAP pubblica la graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria sarà così composta:

- Allegato a): elenco delle domande ammissibili, suddivise in fascia A) e fascia B) in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE;
- Allegato b): elenco delle domande non ammissibili;

Entro il periodo di 10 giorni di pubblicazione della graduatoria provvisoria, i soggetti interessati possono presentare eventuali ricorsi in opposizione alla graduatoria stessa, secondo le medesime modalità di presentazione della domanda di assegnazione come indicato all'art.4 del presente bando.

C. Formazione della graduatoria definitiva

1. L'UCAP provvede all'esame delle opposizioni eventualmente trasmesse nei tempi utili e formula la graduatoria definitiva.
2. La graduatoria definitiva sarà composta da:
 - Allegato a): elenco relativo alle domande ammesse, o reintegrate a seguito di ricorso (con esito positivo), suddivise in fascia A) e fascia B) e completo del punteggio definitivo ottenuto;
 - Allegato b): elenco delle domande escluse in caso di esito negativo di eventuali ricorsi

3. I soggetti in possesso dei requisiti saranno collocati nella graduatoria definitiva, distinti nelle sopra citate fasce A) e B), in base alla diversa percentuale di incidenza canone – ISE e/o ad eventuali ulteriori criteri di priorità, indicati nell'art.5 del presente bando.

5. Contro la graduatoria definitiva è ammesso, nei termini di legge, ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica.

D. Modalità di pubblicazione delle graduatorie

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, l'UCAP **non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e nella graduatoria definitiva.**

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'UCAP all'indirizzo web : <https://www.ucap.it/it-it/home> attraverso i canali di informazione a disposizione dell'Ente.

La singola posizione sarà verificabile attraverso il codice alfanumerico inviato a ogni richiedente il contributo, come previsto al precedente punto A.

ARTICOLO 8

Entità, calcolo e periodo di riferimento del contributo

1. I contributi di cui al presente Avviso Pubblico saranno erogati, nei limiti delle risorse economiche annue previste, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva e con le seguenti priorità:

- Contributi a favore dei soggetti collocati in fascia A);
- Contributi a favore dei soggetti collocati in fascia B).

2. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii.:

- Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00;
- Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di euro 2.325,00.

3. L'entità del contributo erogato a ogni singolo beneficiario è calcolata in funzione del numero di mensilità di avvenuto pagamento del canone di locazione, per il quale deve pervenire la relativa documentazione all'ufficio servizi sociali dopo la fine dell'anno di riferimento, entro e non oltre il 00/00/2026;

4. Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi. Le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica.

5. Il contributo è relativo al canone di locazione pagato nel periodo dal 1° gennaio 2025 o, dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e fino al 31 dicembre 2025. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Si specifica che, nel caso di ricevuta non riportante chiaramente la distinzione tra canone di locazione ed eventuali oneri accessori, e nel caso non sia possibile desumere tale distinzione dal contratto presentato, il canone annuale preso come riferimento sarà quello originario indicato nel contratto di locazione.

6. Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del canone effettivamente pagato. Non si dà luogo a ricalcolo del contributo in caso di canoni pagati in misura superiore.



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

tra i Comuni di Abetone Cutigliano – Sambuca P.se – S. Marcello Piteglio
Provincia di Pistoia

SERVIZI SOCIALI

Sede legale: Via Pietro Leopoldo 10/24 – 51028 San Marcello Piteglio (PT)
C.F. 90054130472 – P.IVA 01845470473 - PEC: unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

7. Qualora i fondi a disposizione non siano sufficienti al pagamento di tutti i “contributi teorici spettanti” si procederà, alla ripartizione del trasferimento in modo proporzionale, che sarà quantificata una volta conosciuto il numero dei richiedenti.
8. L’Ucap, per le assegnazioni delle risorse assegnate da parte della Regione si riserva di destinare una percentuale delle stesse alla fascia “B”. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia “A”, non può superare il 40% delle risorse assegnate.
9. Non saranno erogati contributi inferiori ad € 200 così come previsto al comma 5.3 dell’art.5 della Delibera di Giunta Regione Toscana 851/2025.
10. Il contributo di cui alla L. 431/98 per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione non può essere cumulato con altri benefici pubblici erogati da qualunque Ente a titolo di sostegno alloggiativo (es. Giovani Sì, agevolazioni universitarie per il pagamento dell’affitto, morosità incolpevole, ADI) e pertanto il contributo potrà essere erogato solo per il periodo in cui il nucleo del richiedente il contributo affitto non ha ricevuto altri benefici a sostegno dell’abitare.
11. In caso di morosità il contributo spettante potrà essere destinato direttamente al conduttore dell’immobile, a sanatoria della morosità medesima.

ARTICOLO 9

Modalità e oneri per l’erogazione del contributo

1. L’UCAP provvede alla liquidazione del contributo a rimborso, in un’unica soluzione. La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo teorico riconosciuto. È onere dei soggetti inseriti nella graduatoria definitiva delle domande ammesse, trasmettere le ricevute di pagamento dei canoni di locazione.
2. Al fine dell’erogazione del contributo, coloro che risulteranno collocati nella graduatoria definitiva delle domande ammesse, entro e non oltre il 31/12/2025 dovranno trasmettere, pena la decadenza dal beneficio, il modulo per la presentazione dell’attestazione del pagamento del canone di locazione con la documentazione obbligatoria (attestazione del proprietario dell’immobile/ ricevute di affitto quietanzate ed essere in regola con l’imposta di bollo). La documentazione dovrà essere trasmessa nelle stesse modalità previste per la consegna dell’istanza (art.4 del presente Bando di concorso).

ARTICOLO 10

Casi particolari

- 1) *Decesso del richiedente*

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi in possesso di opportuna autocertificazione da presentare all'Amministrazione.

2) *Cambio di residenza*

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune in cui era residente, il contributo è erogabile solo dopo aver verificato il mantenimento del requisito di cui all'articolo 3 del presente Avviso. Il suddetto requisito viene valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto al valore ISE. L'entità del contributo non può, in ogni caso, superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante, in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

3) *Coabitazione*

Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio il canone di riferimento è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio.

4) *Intercorsa assegnazione di alloggio di ERP*

L'erogazione del contributo a favore dei soggetti inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di ERP non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di cambio della residenza nell'alloggio assegnato. In caso di rinuncia all'assegnazione di un alloggio di ERP dell'ultimo bando di concorso (Bando ERP 2024) il beneficio sarà calcolato sulla base delle ricevute di pagamento del canone di locazione pagate fino alla data di rinuncia all'assegnazione dell'alloggio ERP anche se in utilizzo autorizzato.

5) *Cumulabilità con altri contributi a sostegno dell'affitto*

Il contributo di cui alla L. 431/98 per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione non può essere cumulato con altri benefici pubblici erogati da qualunque Ente a titolo di sostegno alloggiativo (es. Giovani Sì, agevolazioni universitarie per il pagamento dell'affitto, morosità incolpevole, ADI) e pertanto il contributo potrà essere erogato solo per il periodo in cui il nucleo del richiedente il contributo affitto non ha ricevuto altri benefici a sostegno dell'abitare.

ARTICOLO 11

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale Dott.ssa Elisa Sousa.

ARTICOLO 12

Controlli e sanzioni

Gli elenchi degli aventi diritto saranno utilizzati per i controlli previsti dalle normative vigenti.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e dell'articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, il Comune trasmette agli uffici territoriali della Guardia di Finanza, gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Ferme restando le norme penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

tra i Comuni di Abetone Cutigliano – Sambuca P.se – S. Marcello Piteglio
Provincia di Pistoia

SERVIZI SOCIALI

Sede legale: Via Pietro Leopoldo 10/24 – 51028 San Marcello Piteglio (PT)

C.F. 90054130472 – P.IVA 01845470473 - PEC: unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

ARTICOLO 13

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla Legge 431/98, alla Delibera della Giunta Regionale Toscana 851/25, alla Delibera UCAP 34/2025 ed alla Legge Regionale Toscana 2/2019.

Informativa ai sensi del Regolamento U.E. n.679/2016 del 27/04/2016

“General Data Protection Regulation (G.D.P.R.)”

Protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR, in relazione al trattamento dei dati personali gli interessati hanno diritto a conoscere quanto segue:

1. I DATI RACCOLTI

Per trattamento di dati personali la normativa intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o ad un insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Limitatamente alla domanda di partecipazione al “Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione anno 2025”, il trattamento dei dati consisterà in: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.

La informiamo che i dati personali oggetto di trattamento nell'ambito del procedimento di cui trattasi sono:

- a) dati identificativi quali nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono/cellulare, data e luogo di nascita, residenza, tutti i dati ricavabili dai documenti di identità;
- b) altri dati identificativi: valore ISEE del nucleo familiare, dati rilevabili dal contratto di locazione;

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati sono necessari ai fini della gestione, istruttoria e conclusione del procedimento di formazione della graduatoria per l'erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione anno 2025. Il trattamento è diretto pertanto all'espletamento da parte dell'UCAP di funzioni istituzionali, in virtù di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito, secondo correttezza e in ossequio ai principi di liceità, necessità e proporzionalità. I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:

- a. per la formazione della graduatoria per l'erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione anno 2025.
- b. per adempiere ad obblighi di legge;
- c. per analisi statistiche.

L'uso dei dati personali è in ogni caso ammesso dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali allorquando sia necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del titolare nel perseguimento delle finalità di cui sopra; sia necessario per l'adempimento di responsabilità legali o regolamentari, ad esempio in caso di comunicazione alle autorità giudiziarie, agli enti di controllo; sia necessario per il compimento di un'azione di pubblico interesse, oppure per avviare o difendersi in azioni legali, o quando il trattamento riguarda informazioni personali manifestamente di pubblico dominio.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati come sopra evidenziati, ed utilizzati in modo compatibile alla normativa, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Il trattamento è effettuato con l'ausilio sia di strumenti cartacei che di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto dal personale del Comune e dalla Regione Toscana.

4. CONFERIMENTO DEI DATI, BASE LEGALE E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO

I dati conferiti sono necessari ai fini della gestione e conclusione del procedimento di formazione della graduatoria per l'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2025. Una volta presentata la domanda di inserimento nella graduatoria, il trattamento dei dati da parte dell'UCAP è obbligatorio e necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale l'UCAP è deputato (art. 6 comma 1 lett. c), e per eseguire un compito di interesse pubblico (art. 6 comma 1 lett. e).

L'eventuale rifiuto di conferire i dati da parte dell'interessato:

- a) nei casi di cui alla lettera a) del precedente art. 2, non sarà possibile inserire la domanda nella graduatoria ed erogare l'agevolazione economica, per ottenere l'effetto previsto dalla legge o dai regolamenti;
- b) nei casi di cui alle lettere a) e b), dell'art. 2, non sarà possibile adempiere agli obblighi informativi.



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

tra i Comuni di Abetone Cutigliano – Sambuca P.se – S. Marcello Piteglio

Provincia di Pistoia

SERVIZI SOCIALI

Sede legale: Via Pietro Leopoldo 10/24 – 51028 San Marcello Piteglio (PT)

C.F. 90054130472 – P.IVA 01845470473 - PEC: unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

5. CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono tratti (“principio di limitazione delle conservazioni”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per gli obblighi di legge in materia fiscale e civilistica. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

I dati verranno conservati per tutto il periodo necessario alla prescrizione di eventuali azioni giudiziarie per il recupero di danni erariali da parte dei dipendenti pubblici.

6. COMUNICAZIONE DEI DATI

Nell’ambito della gestione del procedimento di richiesta, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:

- a) ad altri enti pubblici (Regione, Guardia di Finanza,);
- b) società Archivi s.p.a. per la conservazione archivistica dei dati.

In ogni caso detta comunicazione viene effettuata nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

7. DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI:

I dati personali raccolti nell’ambito del procedimento non sono soggetti a diffusione. I dati personali non sono soggetti a trasferimento all’estero.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO:

È possibile rivolgersi al Titolare e al DPO per far valere i diritti indicati nel Regolamento e di seguito riprodotti:

- ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
- chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la limitazione del trattamento; • opporsi per motivi legittimi al trattamento;
- ricevere copia dei dati da lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento;
- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali

La legittimità del trattamento dei dati personali si basa, anche, sul consenso che viene richiesto all’interessato: lo stesso ha altresì il diritto a revocare il consenso espresso in qualsiasi momento.

Tuttavia, la revoca, non pregiudica la legittimità di qualsiasi trattamento basata sul consenso in precedenza espresso, e non pregiudica la legittimità del trattamento laddove occorra adempiere ad obblighi di legge e/o di contratto.

9. RECLAMO

L’interessato, laddove si ritenga leso nell’esercizio dei suoi diritti, potrà presentare reclamo presso il Garante italiano per la protezione dei dati personali.

10. TITOLARE E RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese, Via Pietro Leopoldo, 10/24 – 51028 San Marcello Piteglio – 0573621260 – 226 email: segreteria@ucap.it PEC :

unionecomuniappenninopistoiese@pec.it nella persona del legale rappresentante Presidente Luca Marmo.

Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contatto tramite e-mail all’indirizzo:

dpo@unionecomunipistoiese.it